

h

AVV MAURIZIO FOLLI
Patrocinate in Cassazione
Vice Coordinatore Vicario AIAS Toscana
Via Maragliano 137 - 50144 FIRENZE
TEL. e FAX 055/0601425
Email: studiolegalefolli1@virgilio.it
Pec: maurizio.folli@firenze.pecavvocati.it

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO N. 226 -227-228-229-230

IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 AGOSTO 2009 N. 16

CONTRIBUTI E PROPOSTE

Alle
Commissioni riunite VII Cultura e XI Lavoro Pubblico e Privato

Via email a: com_cultura@camera.it

Oggetto: Contributi e proposte relativa agli schemi di Decreto Legislativo
N. 226 -227-228-229-230

in attuazione della Legge 8 agosto 2009 n. 16

Nel ringraziare per l'invito ricevuto invio, come richiesto, un contributo scritto sul
tema.

Con osservanza

Avv. Maurizio Folli

INDICE

Premessa pag. 4

Introduzione pag. 5

n. 226 – Schema di decreto legislativo recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso alla professione di agente sportivo pag. 6

n. 227 – Schema di decreto legislativo recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi pag. 12

n. 228 – Schema di decreto legislativo recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi pag. 15

n. 229 - Schema di decreto legislativo recante misure in materia di sicurezza nelle discipline invernali pag. 18

n. 230 - Schema di decreto legislativo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo pag. 26

PREMESSA

Il presente lavoro prende spunto dal “Rapporto dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport sui regolamenti attuativi della legge delega n. 86 del 2019” del 23 marzo 2020 redatto da le Commissioni di lavoro *ad hoc* composte da soci dell’Associazione competenti per ciascuna materia.

Detto lavoro è stato integrato dal sottoscritto attingendo a fonti giuridiche ordinarie e sportive, nazionali e internazionali e di diritto comparato, seguendo appositi corsi telematici su le specifiche materie e consultando i più aggiornati commenti su la materia.

Si ringrazia per la collaborazione l’Avv. Matteo Pozzi, del Foro di Milano, per il contributo in materia di sicurezza nelle discipline sportive aziendali, l’Avv. Elena Pisani del Foro di Torino, e Maria Luisa Garatti, del Foro di Brescia, per la ricerca documentale ed i preziosi consigli.

INTRODUZIONE

Le bozze dei Decreti oggetto di audizione hanno una importante rilevanza per il mondo sportivo. Con la legge 8 agosto 2019 n. 86 si è cercato di riordinare la numerosa e frammentaria legislazione che si è sviluppata in questi anni cercando, talvolta con poco successo, una organica riforma del sistema sportivo italiano.

Lo strumento usato non poteva che essere accolto positivamente in quanto la strada scelta sembrava quella del decreto unico, attraverso il quale doveva essere predisposto il “Testo Unico per lo Sport”, una scelta positiva volta al riordino della complessa normativa civilistica, tributaria e giuslavoristica dell’attività sportiva, le cui disposizioni, succedutisi nel tempo, erano carenti di coordinazione tra loro.

Di fatto l’uso di ben 5 decreti appare un po’ confusionario e rivedibile in quanto, molte volte, si rileva una tecnica del “copia e incolla” delle precedenti disposizioni che appare poco coordinata ed, in alcuni passaggi non chiarissima e, in taluni punti, priva di coordinamento tra i vari decreti.

Infine, e non certamente ultimo problema ma forse la maggiore criticità, la mancata approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del Decreto relativo alla adozione di misure in materia dell’ordinamento sportivo che doveva ridisegnare i ruoli ed i compiti delle organizzazioni di vertice dello sport italiano lascia irrisolti numerosi dubbi e, di fatto, incide anche sui 5 Decreti oggetti della odierna analisi.

**N. 226 – SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MISURE IN MATERIA DI
RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA DEGLI ATLETI E DELLE SOCIETÀ SPORTIVE
E DI ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AGENTE SPORTIVO**

I. INTRODUZIONE

Il decreto attua l'articolo 6 della legge delega nell'intento di disciplinare, per la prima volta, in modo organico, la figura dell'agente sportivo in termini di requisiti di accesso alla professione, compensi e incompatibilità, allo scopo di garantire imparzialità, indipendenza e trasparenza nell'attività, con particolare riguardo alla tutela dei diritti dei minori.

Si intende portate all'attenzione della Commissione alcune possibili criticità del decreto e/o alcune modifiche al testo.

II. DEFINIZIONE DI AGENTE SPORTIVO

Si segnala come vi sia una diversità nella definizione di agente sportivo tra quella prevista nell'art. 2, comma 1, lett. a), in cui non vi è riferimento al Comitato paralimpico internazionale ed al Comitato italiano paralimpico, e quella prevista nell'art. 3, comma 1, che può ovviamente generare confusione anche se si ritiene che la definizione esatta sia quella di cui all'art. 3, comma 1.

III. LA FIGURA DELL'AVVOCATO

Il problema della legittimazione dell'avvocato a svolgere l'attività di agente sportivo è una tematica dai contorni non definiti nonostante le molteplici pronunce del CNF (Consiglio Nazionale Forense). E' palese come gli interventi finalizzati a scindere la figura dell'avvocato da quella dell'agente dimostrino la tendenza dell'ordinamento sportivo a riconoscersi indipendente ed autonomo da quello statale travalicando, forse, il limite della Costituzione e della legge in relazione alla figura dell'avvocato.

La bozza di Decreto commette, sul punto, lo stesso errore ponendo la figura dell'avvocato in una posizione "che sembra di inferiorità" rispetto all'agente sportivo.

Il decreto in esame prevede che le disposizioni introdotte non attribuiscono all'agente sportivo competenze riservate agli avvocati dalla legge professionale forense (art. 3 co. 2), che siano fatte

salve le competenze degli avvocati iscritti ad un albo circondariale in materia di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale dei lavoratori sportivi, delle società e delle associazioni sportive (Art. 3, co. 3), la compatibilità tra l'iscrizione all'albo degli avvocati e quella al Registro nazionale degli agenti sportivi (art. 4, co 9).

Alla luce delle diverse interpretazioni date alla normativa vigente, si ritiene necessario che vengano specificate quali attività siano precluse in ambito sportivo all'avvocato ed , altresì, l'opportunità di un reinserimento nei regolamenti della figura dell'avvocato, quando eserciti la funzione di agente, così come già previsto in passato con possibilità di automatica iscrizione dello stesso al Registro Agenti.

Il tutto, anche, alla luce del recente Decreto 1 ottobre 2020 n. 163 *“Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della Giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012 n. 247”* che, all'art. 3, prevede la specializzazione in *“diritto dello sport”*.

IV. SNELLIMENTO DELLE MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Si auspica che nell'ambito del decreto in esame, o, comunque, nel decreto legislativo di cui all'art. 12, con cui verrà emanata la disciplina di attuazione ed integrazione delle norme, venga snellita la procedura di iscrizione in quanto ritenuta troppo lunga e molte volte incompatibile con l'attività che deve svolgere l'agente.

Se prendiamo come esempio il settore calcistico, la procedura prevede un duplice iter di iscrizione presso il CONI e successivamente presso la Federazione Italiana Gioco Calcio.

L'iter per l'iscrizione presso il CONI prevede che debba essere concluso entro un termine massimo di 30 giorni, il suo completamento è condizione necessaria e sufficiente per vedersi attribuito il consequenziale numero di iscrizione indispensabile per il completamento dell'iscrizione alla Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Il termine per ottenere la successiva iscrizione alla Federazione Italiana Gioco Calcio è previsto in un massimo di 20 giorni.

Con questo doppio passaggio l'agente potrebbe ottenere l'iscrizione dopo ben 50 giorni, un tempo lunghissimo se si pensa che nel settore calcistico le finestre di mercato sono soltanto due, in casi normali non influenzati dall'emergenza Covid, nei mesi di gennaio e di luglio - agosto.

E', quindi, auspicabile che vengano ridotti i termini di iscrizione.

V. DISCIPLINA DEGLI AGENTI SPORTIVI DI CALCIATORI ISCRITTI NEL PRECEDENTE REGISTRO PROVVISORIO

La normativa sulla professione di agente sportivo (o procuratore sportivo) di calciatori è stata negli anni oggetto di numerose modifiche. Fino all'anno 2015, l'accesso alla professione era consentito previo superamento di una prova organizzata dalla FIGC. Nell'aprile 2015, in adeguamento alla liberalizzazione della professione attuata dalla FIFA, l'Italia ha aderito alla modifica operata in materia e l'esame è stato abolito.

Con la Legge di stabilità 2018 (Legge 27 dicembre 2017 n. 205) all'art. 1, comma 373, è stato previsto l'istituzione presso il CONI del “*Registro nazionale degli agenti sportivi*” cui si accede previo superamento di un esame (il presente decreto prevede, all'art. 15, l'abrogazione del suddetto comma). Con il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2018 è stato poi specificato che deve essere superata sia una prova generale presso il CONI che una prova speciale presso la Federazione di competenza.

Nel Decreto oggetto di esame, all'art. 14 (Norme transitorie) è espressamente previsto “*E' fatta salva la validità dei titoli abilitativi all'esercizio della professione di agente sportivo rilasciati prima del 31 marzo 2015, nonché quella dei titoli abilitativi, rilasciati ai sensi dell'articolo 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dei relativi provvedimenti attuativi*”, per questa seconda categoria, iscritti dopo il 31 marzo 2015 fino al 31 dicembre 2017 è prevista la validità con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2018 sino al 31 dicembre 2018, prorogata da ultimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 giugno 2019 al 31 dicembre 2019. Dalla ratio della norma sembra che siano esentati dall'obbligo della prova abilitativa soltanto coloro che già avevano ottenuto il titolo prima del 31 marzo 2015, mentre, detta esenzione sembra non trovare applicazione per gli agenti che, operando dopo la deregulation in regime di libertà, si sono iscritti al Registro FIGC, senza sostenere alcuna prova abilitativa, nel periodo 31 marzo 2015 – 31 dicembre 2017.

È evidente, pertanto, che tale interpretazione verrebbe a generare una disparità di trattamento nei confronti di coloro che, stante la normativa vigente al momento, non hanno potuto sostenere l'esame in quanto abolito.

Si ritiene quindi necessario che venga meglio specificato che anche per detti soggetti è prevista l'iscrizione nei registri delle Federazioni senza la necessità del superamento degli esami CONI e FIGC.

VI. REGOLAMENTAZIONE FIFA ED ALTRE NORMATIVE EUROPEE

E' auspicabile, in attesa dell'emanazione della annunciata nuova regolamentazione FIFA, si tenga conto delle normative specialistiche di altre Federazioni e/o Stati onde evitare disparità nell'espletamento della professione rispetto alle omologhe professionalità disciplinate in altri Paesi con i quali gli agenti italiani hanno frequenti rapporti.

VII. TUTELA DEI CREDITI

Al fine di garantire una maggiore tutela dei crediti ed una trasparenza e certezza dei rapporti economici potrebbe essere utile prevedere una cd. "camera di compensazione" come ormai previsto, da anni, dalla Federazione calcistica inglese.

Un sistema che consente alla stessa Federazione di accentrare tutti i movimenti economici afferenti alle trattative e le negoziazioni: ogni negoziazione viene comunicata ufficialmente alla F.A. (Federazione Inglese) la quale verifica la bontà dell'operazione e la legittimità dei soggetti operanti. All'esito di tali dettagliati controlli la FA autorizza i pagamenti alle parti interessate, garantendo non solo la certezza dei compensi, ma soprattutto, assicurando la tracciabilità economica e fiscale degli stessi.

L'introduzione della "camera di compensazione" in Italia potrebbe migliorare il sistema calcio italiano, cancellando, al contempo, ogni dubbio sulla certezza e trasparenza dei movimenti economici ad esso legati.

VII. TRASPARENZA NEI COMPORAMENTI PROFESSIONALI NEL FORNIRE CONSULENZA AI MINORI

La normativa in esame stabilisce che nessun pagamento, utilità o beneficio è dovuto all'agente sportivo da parte del minore in relazione alle attività svolte in suo favore, ferma restando la possibile remunerazione dell'agente sportivo da parte della società o associazione sportiva contraente (Art. 10, co. 3).

Il trasferimento di un minore avviene a fronte di un compenso economico per il club cedente e un contratto per il minore, ambedue le parti hanno, quindi, un beneficio economico.

Si segnala come vietare i pagamenti agli agenti, (come previsto purtroppo anche dalla normativa FIFA) da parte dei genitori del minore possa favorire raggiri della norma alimentando il sommerso che, nella realtà, è quello che si vuole combattere.

VIII. ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AGENTE SPORTIVO DA PARTE DI CITTADINI PROVENIENTI D PAESI ESTERNI ALL'UNIONE EUROPEA

Per quanto riguarda gli Agenti non residenti nell'Unione Europea l'art. 4, co 3, del decreto rinvia al decreto di cui all'art. 12, co 1, la definizione dei criteri per l'ammissione all'attività di agente sportivo in Italia.

Si auspica che venga creata una sezione apposita del Registro, che si differenzierà da quella degli Stabiliti in quanto non verrà prevista la possibilità di ottenere l'iscrizione nel Registro nazionale decorsi tre anni dall'iscrizione nella sezione speciale. In tale sezione potranno essere iscritti gli Agenti extracomunitari registrati presso le Federazioni Sportive extra UE che diano prova di aver svolto, effettivamente, l'attività di Agente come previsto per i comunitari.

IX. ISCRIZIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE (ART. 9)

Attualmente la costituzione di società da parte di agenti sportivi è disciplinata dall'art. 19, comma 2, lettera b) del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, il quale prevede che *"i soci agenti sportivi devono possedere direttamente la maggioranza assoluta del capitale sociale"*.

Il decreto in esame prevede che *"la maggioranza assoluta delle quote della società deve essere detenuta da soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 4"* (Art. 9, co 1, lett. b).

Si segnala come ciò comporta la difficoltà, o a volte l'impossibilità, per numerose società di iscriversi nel Registro quali agenti-persone giuridiche, a meno di non provvedere preliminarmente alla relativa modifica statutaria. Ciò rende molto difficoltosa la registrazione da parte di numerosi agenti, sia italiani sia stranieri, che svolgono la propria attività in forma societaria. A questo si aggiunge un problema di efficienza e funzionalità in concreto del sistema di registrazione "doppio" (ossia come persona fisica e come persona giuridica), posto che l'impianto regolamentare CONI/FIGC, per come attualmente configurato, condiziona la registrazione della persona giuridica alla previa (piena e completa) iscrizione della persona fisica, la quale, per svariati motivi, non si completa se non decorsi diversi giorni dalla relativa domanda, e ciò con evidenti ricadute sul piano dell'operatività in vista delle sessioni di mercato, che esigono, o dovrebbero esigere, procedure segnate da certezza ed estrema celerità.

In tal senso, allora, sarebbe assolutamente opportuno immaginare un rilassamento dell'attuale regime, in particolare in modo da consentire la registrazione di società di persone o di capitali in qualunque modo e forma costituite, sempre nel rispetto delle leggi vigenti, purché i contratti oggetto della tipica prestazione professionale dell'agente (contratti di lavoro e contratti di trasferimento) siano conclusi con l'assistenza di agenti abilitati (come persone fisiche) e con poteri di rappresentanza della società.

Inoltre, in relazione alle esigenze di registrazione di persone giuridiche o gruppi già operanti all'estero, si sottolinea che, allo stato attuale, in moltissimi casi il combinato disposto delle attuali disposizioni del Regolamento CONI e del Regolamento FIGC rende di fatto necessaria la costituzione di una società ad hoc in cui un agente del gruppo figuri come (i) personalmente e direttamente controllante la maggioranza del capitale della società e (ii) munito dei poteri di legale rappresentanza ed amministrazione della stessa.

Anche in tali casi, tuttavia, resta il nodo del divieto di partecipazioni incrociate previsto dall'art. 19, comma 2, lettera e), del Regolamento CONI (*"i soci non devono possedere, in via diretta o mediata, partecipazione in altre società aventi analogo oggetto sociale"*) e dall'art. 5, comma 2, lettera f), del Regolamento FIGC (*"i soci non devono possedere, in via diretta o mediata, partecipazioni in altre società aventi analogo oggetto"*); un divieto che, di fatto, rende ingessata l'operatività di gruppi strutturati e con attività diffuse su scala globale e nelle maggiori federazioni calcistiche, anche attraverso un'articolata rete di società controllate e collegate.

Si segnala, infine, che non è chiaro se anche i "soci non Agenti" debbano aver stipulato la polizza di rischio professionale prevista alla lettera (n) dell'art. 4 del Regolamento CONI (lettera espressamente richiamata dall'art. 2.2.1) del Regolamento FIGC, a propria volta previsto alla lettera (e) dell'art. 5.2 del Regolamento FIGC).

XI. RESPONSABILITÀ DEL DOMICILIATARIO

Sarebbe auspicabile un'integrazione del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi al fine di chiarire il ruolo e i limiti di responsabilità dell'agente sportivo italiano o stabilito, presso il quale gli agenti extracomunitari sono tenuti ad eleggere domicilio a norma dell'art. 21, comma 10.

Con riferimento a quest'ultima disposizione, sarebbe altresì utile che fosse meglio specificato il significato di "Registro della Federazione nazionale di riferimento" del soggetto extracomunitario, per chiarire se si intenda il Registro della Federazione del luogo di cittadinanza, o del luogo di domicilio o residenza, o del luogo in cui il soggetto extracomunitario abbia ottenuto la licenza o sia iscritto in un Registro agenti.

N. 227 – SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MISURE IN MATERIA DI RIORDINO E RIFORMA DELLE NORME DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMODERNAMENTO O COSTRUZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI.

I. INTRODUZIONE

In materia di impiantistica sportiva la legislazione vigente prevede una molteplicità di disposizioni pertanto non può essere che positivo una ricognizione, coordinamento e armonizzazione delle norme esistenti sotto il profilo della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, adeguando, aggiornando e semplificando il linguaggio normativo.

In ordine al tema in questione, va tenuta in considerazione la differenza tra l'impianto di piccole dimensioni dove si svolge soltanto la pratica sportiva e l'impianto di maggiori dimensioni dove oltre all'attività sportiva vengono svolti molteplici eventi o sono presenti una molteplicità di spazi e servizi (*c.d. impianti polifunzionali*) con problematiche sulla sicurezza diverse considerata la maggiore affluenza di utenza anche al di fuori e a prescindere dall'evento sportivo. In tale contesto, si incrociano, una pluralità di normative vigenti: quelle sportive *tout court*, indispensabili nella pratica delle diverse discipline agonistiche e non, quelle di gestione - norme per l'uso degli spazi, norme di comportamento degli spettatori, degli sportivi, degli istruttori, etc., norme igienicosanitarie, norme di contrasto alla presenza di barriere architettoniche per i soggetti con handicap, norme di sicurezza del lavoro e di pubblica sicurezza.

Risulta, pertanto essenziale, la ricognizione, il coordinamento e l'armonizzazione delle norme esistenti per garantire livelli di sicurezza adeguati alla tipologia di impianti mono/polifunzionali, agonistici e non, con minore/maggiore capienza e minore/maggiore frequenza favorendo modelli gestionali adeguati recependo i principi giurisprudenziali in materia di responsabilità civile e penale. Peraltro, rispetto ai vari soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza (proprietari, gestori/organizzatori eventi, federazioni) e con riferimento ai vari obblighi, sarà possibile individuare ulteriori misure e proposte concrete per migliorare sulla base dell'esperienza la sicurezza sotto i noti diversi profili della *safety, security* ed *emergency*.

II. ALCUNE CRITICITA'

1. In relazione allo schema di Decreto analizzato si rileva come non vi sia alcun richiamo agli impianti sportivi scolastici previsti nell'art. 7, comma 1, della Legge 86/2019.
2. Tra le definizioni non risulta inclusa quella di "società sportiva professionistica".
3. La norma non specifica se la dichiarazione di pubblico interesse della proposta di realizzazione o ristrutturazione dell'impianto debba essere approvata dal Consiglio Comunale in quanto fa riferimento generico al Comune.
4. Non si comprende quali siano i provvedimenti adottabili dal Commissario ad acta.
5. Del tutto generica, e quindi necessaria di approfondimento, appare la formulazione della clausola di salvaguardia.
6. Nel corpo del testo vi è confusione tra "associazioni o società sportive professionistiche", "società sportive professionistiche" ed "associazioni o società sportive".
7. La bozza di Decreto sembra non superare le criticità della c.d. "*Legge Stadi*" (art. 1, comma 304, L. n. 147 del 27.12.2013 e art. 62 D.L. n. 50 del 24.4.2017 conv. con modificazioni, in L. n. 96 del 21.6.2017).

Detto intervento normativo costituisce senza dubbio uno strumento di estrema semplificazione con l'intento di consentire in tempi brevi e certi, la realizzazione degli interventi di ristrutturazione, recupero e riuso degli impianti sportivi esistenti mediante procedure semplificate.

Ciò nonostante, laddove risultino coinvolte una pluralità di PP.AA. nella valutazione progettuale, pur utilizzando lo strumento procedimentale della conferenza dei servizi non si riesce a contenere la procedura nei tempi stabiliti dalla norma. Pertanto, andrebbero individuate, accanto ad ulteriori elementi di semplificazione, misure di carattere organizzativo, anche in termini di maggiori responsabilità dell'apparato amministrativo, per rendere concretamente operativa la procedura semplificata.

In primo luogo, tutto ciò dovrebbe avvenire per gli interventi che si intendono realizzare su impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate per i quali, evidentemente, minori dovrebbero essere i problemi in termini di localizzazione e di compatibilità dell'intervento con il contesto territoriale.

In ogni caso, la fase della conferenza dei servizi preliminare, finalizzata alla dichiarazione di pubblico interesse, non deve avere un carattere meramente formale ma deve portare ad un risultato sostanziale, nel senso che, all'esito della stessa, deve emergere, con estrema, chiarezza la fattibilità tecnica del

progetto, la sua sostenibilità ambientale, energetica ed economico-finanziaria avendo la procedura di cui alla Legge Stadi, tra l'altro, l'obiettivo di favorire l'apporto di capitali privati.

A tal proposito andranno previste forme di incentivazione per la partecipazione in forma associata o consorziata con il proponente di sponsor privati per lo sfruttamento commerciale del progetto (ad esempio, *naming rights*) già in fase di presentazione consentendo così l'acquisizione immediata di risorse.

II. MISURE A SOSTEGNO DELL'IMPIANTISTICA

Diverse sono le misure a disposizione del mondo dello Sport per il sostegno dell'impiantistica.

Fra queste, si annoverano: *Sport Bonus e Credito Imposta Calcio* (ex Pacchetto Sport – legge bilancio 2018, implementato nel 2019 e confermato per il 2020), *Piano Sport e Periferie* (misura diventata strutturale solo nel 2018), Misure urgenti per interventi sul territorio, *Piano regionali dello sport*, *Sport Missione Comune*, Fondo di Garanzia per gli Impianti Sportivi (Nuovi Criteri di Gestione D.M. 13.7.2017), Progetti Speciali per *Efficientamento Energetico degli Stadi e dei Centri Sportivi*. A tutte queste si affiancano ovviamente finanziamenti mirati da parte dell'Istituto del Credito Sportivo e misure a carattere regionale.

Al fine di una semplificazione normativa, che permetta anche una fruibilità più immediata da parte dei soggetti interessati, le suddette misure potrebbero diventare strutturali e trovare una compiuta e unitaria codificazione.

III. AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI IMPIANTI A UTILIZZATORE

L'affidamento diretto degli impianti a utilizzatore ex art. 7 L. 86/2019 presenta diverse criticità legate a questioni di legittimità per contrasto con il codice degli appalti e con la direttiva UE 2006/123/CE sulla libera prestazione dei servizi, perché non è previsto un bando di assegnazione. Un'armonizzazione può passare, nel caso, dalla tipizzazione di stringenti requisiti per l'affidamento diretto che i decreti dovranno individuare, come, in ipotesi, la presenza di un'unica società o associazione sportiva sul comune di interesse quale potenziale utilizzatrice dell'impianto.

N. 228 – SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI ORGANISMI SPORTIVI.

I. INTRODUZIONE

Si condivide l'opportunità di intervenire nell'articolato mondo dello sport dilettantistico al fine di addivenire ad una semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi.

Il mondo del dilettantismo e del semi professionismo, negli ultimi decenni, è diventato sempre più complesso e ha manifestato un progressivo fabbisogno di maggiore/migliore organizzazione.

II COSTI

L'art. 1 c. 4 della L. 86/2019 prevede che: *“Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”*.

La norma prevede che l'intervento normativo non deve avere costi per lo Stato ma, si auspica, che da detto intervento normativo non derivino costi per le realtà sportive del dilettantismo molte delle quali sono in conclamato dissesto finanziario, quanto disposto dalla norma non sembra, però, andare in detto senso, è innegabile che, anche se pur minimi vi siano costi per le realtà sportive, per es. l'intervento del Notaio.

II. RICONOSCIMENTO “AUTOMATICO” DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA ALLE ASD

Con peculiare riferimento alla forma giuridica, è assodato che una considerevole parte dei soggetti a cui ci si riferisce operino nel mondo dello sport in forma di Associazione Sportiva Dilettantistica, priva di personalità giuridica.

In tale ambito appare opportuno un primo considerevole margine di intervento, esperibile mediante l'istituzione di un apposito *iter* di attribuzione della personalità giuridica alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta in forma organizzata.

Al momento, l'attribuzione della personalità giuridica appare disincentivata sia dall'esistenza di svariate procedure, diversamente disciplinate su base regionale, sia dai requisiti finanziari e patrimoniali di cui si deve dimostrare l'effettivo possesso.

Sia dato atto che oggi – in uno scenario in cui una società di capitali può liberamente operare sul mercato con capitale sociale pari ad 1,00 Euro – appare anacronistica la previsione di una capacità patrimoniale non inferiore a 15.000,00 Euro per l’ottenimento della personalità giuridica in capo ad una ASD che ne chieda il riconoscimento.

L’attribuzione, dal punto di vista sostanziale, di autonomia patrimoniale perfetta al sodalizio associativo appare pienamente coerente con il percorso di evoluzione organizzativa delle realtà sportive soprattutto a beneficio di coloro che si pongano ai vertici della struttura.

Ed invero, una delle maggiori criticità del sistema è oggi rappresentata dalla previsione dell’art. 38 c.c. che attribuisce una onerosa responsabilità patrimoniale in capo ai soggetti che agiscono in nome e per conto dell’associazione.

Ad un apparato organizzativo, non più gestito dal manager unico e un’unica figura apicale che necessariamente deve dotarsi di molteplici risorse e processi “aziendali” per la gestione di tutte le attività connesse all’esercizio della disciplina sportiva, non può essere rifiutato il riconoscimento della soggettività giuridica e della conseguente autonomia patrimoniale (se non altro a tutela dei singoli che dirigono l’associazione), con l’assunzione degli obblighi normativi e fiscali derivanti dall’acquisizione di tale *status*.

Tale riconoscimento potrebbe conseguire in via automatica all’atto del riconoscimento, da parte del CONI, dell’esercizio di attività sportiva e previo adempimento dell’obbligo di deposito – che in questo caso potrebbe essere effettuato anche presso il CONI – del rendiconto economico finanziario che le società debbono, comunque, redigere ai sensi dell’art. 90 comma 18, L.289/2002).

Tanto più che, ormai per consolidata giurisprudenza, in tema di agevolazioni tributarie e contributive, le più significative esenzioni in favore delle ASD e SSD non lucrative vengono valutate, non in base all’elemento formale della veste giuridica assunta, ma in virtù dell’accertato svolgimento di attività senza finalità lucrative.

L’onere probatorio incombe sulla ASD/SSD che deve dimostrare di essere ente non lucrativo a prescindere dal dato (neutrale) di essere affiliata al CONI o alle federazioni sportive. Riteniamo sia auspicabile un passo avanti dal punto di vista concettuale che muova dal presupposto che l’iscrizione all’apposito registro tenuto dal CONI non serva a garantire la sussistenza dei requisiti per godere del regime agevolativo, bensì, certifichi la prioritaria natura della ASD/ SSD e la sua effettiva appartenenza al settore sportivo specifico. Questo l’elemento, propedeutico e formale, subordinato alla contestuale validazione dei soggetti giuridici affilianti, in base al quale riconoscere la personalità giuridica.

III. L'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE PER LE COLLABORAZIONI NON AFFERENTI L' ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SPORTIVA (o comunque non rientranti nei compensi ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR)

Nell'ambito delle ASD operano numerosi soggetti non tutti riconducibili alla figura dello sportivo dilettante.

L'attenzione va rivolta, in particolare, a soggetti quali i cosiddetti "gestori del posto di ristoro" e/o del negozio di merchandising all'interno della sede della ASD.

Evidentemente tali soggetti non possono essere inquadrati come sportivi tesserati e il loro compenso non potrà seguire le regole di cui all'art. 67, comma 1, lett. m, TUIR.

Per questi soggetti potrebbe essere ripristinata la possibilità di redigere accordi di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro posto che tale contratto rispecchierebbe, giuridicamente, l'effettivo rapporto che si instaura tra questi operatori e l'ASD/SSD.

Si tratterebbe, in sostanza, di consentire, solo a questi soggetti e per questa determinata fattispecie, di derogare al divieto inserito nell'art. 2549 c.c. di instaurare un'associazione in partecipazione con apporto di lavoro in cui l'associato sia una persona fisica.

Qualora, poi, si convenisse su tale soluzione sarebbe altresì opportuno consentire che la determinazione del compenso spettante all'associato venga ricondotta non ad una percentuale sugli utili (posto che l'associazione non può avere come finalità la produzione di utili) bensì sui ricavi. Tale meccanismo sarebbe ovviamente più consono al principio che vieta alle ASD/SSD di conseguire un lucro soggettivo mentre è naturale e anche per loro perseguibile quello oggettivo.

IV. LE COOPERATIVE SOCIALI SPORTIVE COME POSSIBILE VIA DI USCITA

In tema di agevolazioni si potrebbe inoltre prevedere che gli enti sportivi, purché ne abbiano i requisiti, siano costituiti anche sotto forma di cooperative sociali sportive.

Si tratterebbe, evidentemente, di cooperative sociali di tipo A, cioè quelle che hanno ad oggetto la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

Esse sarebbero di diritto considerate a mutualità prevalente, potendo quindi assoggettare le proprie prestazioni di servizi all'aliquota IVA agevolata del 5% in contrapposizione al fatto che sia applicata la rivalsa IVA sugli acquisti.

V. CONSIDERAZIONI FINALI

In tema di agevolazioni fiscali concesse alle associazioni-società sportive dilettantistiche occorre ammettere che tanto è stato fatto e diviene difficile ipotizzare altre possibili iniziative oltre a quelle già in essere che risultino efficaci ed innovative.

La condivisibile *mission* del nostro legislatore è, senza dubbio, quella di trovare sempre un giusto bilanciamento tra forme di agevolazione e supporto allo specifico settore.

Pare allora opportuno puntare alla razionale ottimizzazione di quanto già a disposizione, per contribuire a rendere maggiormente chiara e fruibile la disciplina applicativa.

In questo senso, per esempio, vi è la necessità di un chiarimento circa il fatto che ASD e SSD, assimilate sotto il profilo fiscale da quanto previsto dall'art. 90 comma 1, L.289/2002, lo siano a tutti gli effetti nonostante la loro diversa natura civilistica e fiscale.

Come sappiamo le ASD rientrano per la loro natura negli Enti non commerciali mentre le SSD sono riconducibili, in linea di principio, alle società ed Enti commerciali. In particolare, in materia di IVA, nonostante i contenuti della Circolare AE n. 18/E del 2018 (che rimane pur sempre un documento interno con caratteri ben distinti dalla norma) manca l'apposita autorizzazione dell'Unione Europea che consenta "pacificamente" di non applicare l'aliquota ordinaria IVA a tutte le prestazioni connesse alle attività sportive svolte dalle SSD a favore dei propri tesserati. Questa esenzione, sulla base dei recentissimi emendamenti, è al momento riconosciuta solo per i corsi didattici. In sostanza occorrerebbe che per le SSD fosse certo l'inquadramento di taluni proventi affinché si chiarisca non solo la loro de-commercializzazione ai fini delle imposte dirette ma anche la loro esclusione dal campo di applicazione dell'IVA.

L'esperienza operativa, soprattutto quella maturata nel contenzioso tributario specifico, induce ad una riflessione che vorremmo a questo punto condividere: perché in regime agevolato - L. 398/91- non pensare ad una modulazione a scaglioni crescenti dei ricavi ai quali far corrispondere un incremento progressivo delle percentuali della base imponibile IRES.

Questa riforma fiscale ridurrebbe il proliferare di tante ASD/SSD, nominali e riconducibili sempre alle stesse realtà operative, che vengono create, per esempio, per separare le attività *senior* da quelle *giovanili* in modo da rimanere al di sotto dei limiti massimi previsti ora dalla norma.

Al tempo stesso l'iniziativa sarebbe a nostro avviso rispettosa del supremo principio "a costo zero" in virtù del fatto che, notoriamente, la progressività della percentuale garantirebbe, a parità di condizioni un maggior reddito imponibile per l'Erario.

Non si tratterebbe nemmeno di penalizzare gli enti destinatari in quanto questi troverebbero maggior convenienza e minori rischi nel contenimento ad un' unica realtà con riduzione sensibile dei costi di gestione.

**n. 229 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MISURE IN MATERIA
DI SICUREZZA NELLE DISCIPLINE INVERNALI**

I. INTRODUZIONE

Il tema della sicurezza nelle discipline sportive invernali suscita da sempre discussioni e legittime divergenze di opinioni.

Le discipline sportive invernali e lo sport in montagna, in particolare, comportano, come tantissime attività all'aria aperta, una serie di rischi congeniti, ma allo stesso tempo, dati e statistiche confortano nel non fare ritenere la pratica degli sport invernali e del ghiaccio.

Lo schema del Decreto si pone come principale obiettivo quello di revisionare ed adeguare il complesso di normativo relativo alla sicurezza nella pratica delle discipline sportive invernali già disciplinato dalla Legge n. 363/2003 (che verrà quasi totalmente abrogata), nonché quello di garantire una più ampia partecipazione alle predette attività da parte di persone con disabilità.

**II. GESTIONE DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE (CAPO II dello schema di
Decreto)**

1. Nella Legge Delega n. 86/2019 l'art. 9 fa riferimento esclusivamente alle "discipline sportive invernali" e poi successivamente alla lettera b) para. 1 dello stesso articolo si fa riferimento allo "*sci alpino e snowboard*", al par. 3 allo "*sci-alpinismo e delle altre attività sportive praticate nelle aree sciabili attrezzate*" ed al par. 4 allo "*sci fuori pista e allo sci-alpinismo*".

Nel Decreto in esame, all'art. 4 co. 1, nel definire le "*aree sciabili*" si fa riferimento a "*quelle abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve*" indicando tra questi: la tavola da neve (snowboard), lo sci di fondo, la slitta e lo slittino e gli altri sport individuati dalle singole normative regionali.

Al fine di eliminare problemi di natura interpretativa si consiglia di inserire tutte le discipline sportive invernali facendo riferimento alle discipline organizzate sotto l'egida della FIS - Federazione

Italiana Sport Invernali (Sci Alpino, Sci di Fondo, Salto con gli Sci , Combinata Nordica (salto e fondo), Biathlon, Slittino su Pista artificiale, Slittino su Pista naturale, Bob su Pista, Skeleton, Freestyle, Snowboard, Sci Alpinismo, Sci Carving, Sci d'Erba, Sci di Velocità, Bob su Strada) e le discipline sportive organizzate dalla F.I.S.G. – Federazione Italia Sport del Ghiaccio (Hockey, Pattinaggio Artistico, Danza sul Ghiaccio, Pattinaggio Sincronizzato, Pattinaggio su Pista Lunga, Short Track, Curling, Stock Sport).

2. Si ritiene, opportuno, inserire tra le categorie di soggetti anche quella del Maestro di Sci ex art. 2 della L. 81/1991 (*“colui che insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche, in tutte le loro specializzazioni”*).
3. Riguardo agli articoli di cui al Capo II (Gestione delle aree sciabili), appare discriminata la possibilità che solo nei comprensori dotati di più di venti piste servite da almeno dieci impianti si debbano individuare le aree riservate alle evoluzioni acrobatiche (c.d. “snowpark”), demandando, peraltro, la loro individuazione unicamente al Comune. Sarebbe più opportuno, infatti, che a tale scelta possano partecipare anche altri soggetti coinvolti come le Regioni ma, soprattutto, il gestore e/o la FISCI stessa unitamente alle locali scuole Sci.
4. Con riferimento, invece, alle “piste di allenamento” occorrerebbe chiarire se la responsabilità del gestore attiene unicamente alla “messa in sicurezza” delle medesime al fine di evitare che gli utenti ordinari vi accedano. In ogni caso, anche al fine di tracciare una corretta ripartizione tra i vari soggetti operanti nell’area in parola, andrebbe precisato che sussiste sempre la responsabilità del concessionario (sci club) relativamente a tutti i fatti ed eventi occorsi ai propri atleti durante lo svolgimento dell’attività ivi organizzata, comunque ricompresa nella c.d. “posizione di garanzia” che quest’ultimo si assume nei confronti dei propri tesserati e praticanti. Non a caso, la norma in esame prevede da parte di quest’ultimo soggetto di asportare ogni supporto utilizzato per l’allenamento (paletti e porte da slalom) al termine dell’attività di allenamento prima di rendere la pista accessibile anche agli altri sciatori.
5. Rispetto, invece, allo specifico obbligo di manutenzione delle piste in capo al gestore, appare troppo generico il contenuto del testo di cui al comma II dell’art. 10 con riferimento alla *“cattiva condizione del fondo”*. Tale assunto, infatti, si presta a troppo ampie e soggettive interpretazioni che, non sempre, possono di fatto rappresentare un concreto pericolo alla pratica sciistica (es. ciuffi d’erba o lastre di ghiaccio). Sarebbe pertanto suggeribile fornire una specifica definizione del c.d. *“pericolo tipico”* e *“pericolo atipico”* fino ad oggi richiamato soltanto nella prassi degli operatori di settore o dalla giurisprudenza di analoghi ambiti professionali e commerciali. Il rischio, infatti, è di demandare alle decisioni in sede di contenzioso il criterio interpretativo per

stabilire se quell'ostacolo poteva o meno rappresentare un concreto pericolo per l'avventore delle piste e, quindi, una responsabilità in capo al gestore dell'area.

6. Con riferimento all'installazione dei defibrillatori semiautomatici (DAE), l'art. 12 dovrebbe richiamare ad un coordinamento tra il gestore ed i responsabili del soccorso piste riguardo alla scelta dei luoghi ove collocare i relativi macchinari (che non è possibile installare sul tracciato delle piste), nonché precisare se anche il personale alle dipendenze del gestore debba essere adeguatamente formato per il relativo utilizzo attraverso le attestazioni BLDS/AREU. In aggiunta a ciò, sarebbe comunque auspicabile un coordinamento con quanto già disciplinato in materia (cfr. "Decreto Balduzzi" D.L. 13 settembre 2012 n. 158 convertito con L. n. 189/2012 e relative Linee Guida).

La Legge 8 agosto 2019 n. 86 prevede, all'art. 9, co 1 lett. b) n. 2 l'obbligo per i gestori delle aree sciabili di installare un defibrillatore semiautomatico.

Nel decreto in esame all'Art. 12 n. 3 l'obbligo viene esteso a defibrillatori semiautomatici da collocarsi in luoghi idonei senza indicarne la quantità.

Nella realtà esistono complessi sciistici con diverse decine di chilometri di piste sciabili, posizionate a diverse quote con stazioni collegate dalle piste stesse, in discesa, e dagli impianti di risalita si ritiene necessario una previsione normativa tesa a conformare il numero di defibrillatori necessari, ed il conseguente obbligo di installazione, in base alle dimensioni e caratteristiche dell'impianto.

III. REVISIONE DELLA DISCIPLINA GIURIDICA APPLICABILE AGLI IMPIANTI E DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE, TENUTO CONTO DELLA DURATA DEL RAPPORTO E DEI PARAMETRI DI AMMORTAMENTO DEGLI INVESTIMENTI (Art. 9, co 1, lett. a) L. 8 agosto 2019 n. 86).

Si ritiene opportuno che il decreto contenga una definizione chiara ed esaustiva di "impianto" andando ad includere qualsiasi luogo naturale o artificiale ove viene svolta una delle discipline sportive invernali nonché il percorso per raggiungere tale luogo.

La previsione è da apprezzare anche se l'obbligo va esteso ai gestori di tutti gli "impianti", secondo l'estensiva definizione innanzi suggerita, e non solo alle "aree sciabili".

In relazione al Capo III (norme di comportamento delle aree sciabili), risulta di particolare attenzione il richiamo alla Legge n. 363/2003 anche nello schema di decreto in esame della presunzione di

concorso di colpa nello scontro tra sciatori, in analogia a quello tra autoveicoli di cui all'art. 2054 del Codice Civile.

Ed infatti, la previsione di cui all'art. 26 espone chiunque pratichi attività sciistica (quindi, anche il maestro di sci o la guida alpina) ad un elevato rischio di dovere risarcire comunque il 50% del danno subito da un altro sciatore in caso di collisione, in caso non riesca a provare – vincendo la presunzione – di avere adottato una buona condotta e, quindi, di essere esente da alcuna responsabilità. Nella pratica dello sci (specie quello alpino), infatti, è quasi impossibile per lo sciatore assolvere all'onere probatorio di dimostrare la condotta prudente e diligente date le condizioni in cui si svolge la relativa attività che, di fatto, sono ben differenti dalla rete stradale. La difficoltà di effettuare rilievi precisi e di avvalersi di valide testimonianze (in alcuni casi, peraltro, lo scontro fra sciatori avviene anche in condizioni di staticità come a chi viene travolto da fermo), rendono pressoché ardua una efficace e genuina istruttoria in sede giudiziale, lasciando così come unico criterio decisorio quello della presunzione ex art. 2054 del Codice Civile.

Pertanto, considerati anche i principali orientamenti di legittimità e di merito in ambito di responsabilità da attività sportiva (c.d. accettazione del rischio consentito e scriminante sportiva) e del principio generale di auto responsabilizzazione dello sciatore richiamato anche dall'art. 1 dello schema di decreto in parola e dalle successive e specifiche norme di comportamento, sarebbe preferibile non discostarsi dal principio generale del *neminem laedere* ex art. 2043 c.c. il quale, come noto, prevede che chi intende ottenere il risarcimento del danno subito ha l'onere di provare la responsabilità altrui.

Sebbene lo schema di decreto in esame abbia comunque previsto l'obbligo dell'assicurazione RC, tale disposizione appare in contrasto con il richiamato principio dell'auto responsabilizzazione degli utenti ex art. 1, nonché dissuasiva della pratica sciistica in quanto il costo della polizza graverebbe sempre e solo sugli sciatori. Le consuete polizze acquistabili con lo skipass, infatti, dato l'irrisorio costo (c.a. 2,00 €) non sempre rivelano condizioni di coperture affidabili per il consumatore spingendo così lo stesso, al fine di una maggior tutela, per spingersi verso prodotti più costosi.

Peraltro, il testo letterale prevede che tale obbligo assicurativo sia solo in capo agli “*sciatori che utilizzano le piste da sci*” e non a tutti gli avventori dell'area sciabile (snowpark, slittino, ecc.).

L'art. 24 precisa che il gestore ed il concessionario non sono responsabili per gli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuoripista. Ciononostante, viene introdotta la possibilità di “*segnalare percorsi fuori pista maggiormente praticati*” senza specificare se, anche in questo caso, gli stessi rimangano esenti da alcuna responsabilità in caso di sinistro. Al comma II del predetto articolo, si segnala un rifiuto del termine ARVA (ditta produttrice) che andrà sostituito con ARTVA (Apparecchio di Ricerca Travolti da Valanga). Sul punto, si osserva come estendere la dotazione di tale strumento

anche per le attività escursionistiche oltre che allo sci alpinismo come nel vecchio testo della L. 363/2003, potrebbe rappresentare un ostacolo alla pratica di siffatte discipline dati i costi da sostenere per l'acquisto dei predetti presidi.

L'art. 29 prevede la possibilità di accertamenti alcolemici e tossicologici per gli sciatori da parte degli organi accertatori preposti. Anche in questo caso, appare del tutto eccessivo applicare in via analogica il sistema di controlli previsti per la circolazione stradale durante lo svolgimento di una pratica sportiva che, ovviamente, ha come scopo quello del divertimento in un contesto improntato alla salute fisica e mentale. Sarebbe opportuno, quindi, applicare tali specifici controlli solo in caso di sinistri avvenuti all'interno dell'area sciabile del gestore al fine di verificare l'incidenza o meno di tali sostanze sul comportamento e stato delle persone coinvolte, con le relative conseguenze sanzionatorie.

IV. REVISIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA STABILITE DALLA LEGGE N. 363 DEL 24 DICEMBRE 2003 (art. 9, co 2, Lt. b) L. 8 agosto 2019 – Capo III dello schema di Decreto).

L'art. 15 co. 1 dello schema di Decreto prevede che *“nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3, senza il quale è vietato l'utilizzo degli impianti di risalita*

Detto obbligo è condivisibile si segnala come la previsione sembra limitativa ritenendo necessario prevedere simile obbligo anche per i soggetti, di qualsiasi età, praticanti le seguenti ulteriori discipline invernali: Salto con gli Sci; Combinata Nordica (salto e fondo), Slittino su Pista artificiale, Slittino su Pista naturale, Bob su Pista, Skeleton, Freestyle, Sci Carving, Hockey, Pattinaggio su Pista Lunga e Short Track.

V – VIGILANZA, CONTROLLO ED ATTIVITA' INFORMATIVA

L'art. 9, co 1, n. 4 della legge 8 agosto 2019 prevede *“il rafforzamento, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dell'attività di vigilanza e di controllo dei servizi di sicurezza e di ordine pubblico, con la determinazione di un adeguato regime sanzionatorio, nonché il rafforzamento dell'attività informativa e formativa sulle cautele da adottare per la prevenzione degli incidenti, anche con riferimento allo sci fuori pista e allo sci-alpinismo”*.

Detto aspetto è ampiamente trattato nel testo dello schema di Decreto in esame su punto si ritengono opportune alcune considerazioni.

Potrebbe essere opportuno inserire le "Norme di Condotta dello sciatore e del fondista" elaborate dalla FIS (Federazione Internazionale Sci).

Le montagne italiane sono sempre più meta di turisti provenienti da tutto il mondo. Al fine di garantire una piena cognizione delle Norme di Condotta ma anche della normativa nazionale e regionale applicabile, andrebbe previsto l'obbligo di offrire una versione tradotta nelle lingue più diffuse, disponibile quanto meno sul sito internet del gestore dell'impianto, presso le biglietterie e presso le strutture ricettive del comprensorio.

Anche per la segnaletica andrebbe prevista una didascalia nelle lingue più diffuse.

Andrebbe valutato l'inasprimento delle sanzioni amministrative nei confronti dei trasgressori delle regole, al momento di ammontare esiguo e marginale rispetto al rischio causato.

Si potrebbe estendere il DASPO (nato in ambito calcistico) anche alla pratica sciistica da applicarsi come ulteriore sanzione nei confronti dei trasgressori per le trasgressioni più gravi.

In relazione agli accertamenti alcolemici e tossicologici previsti dall'art. 29 dello schema di Decreto si potrebbe valutare, come avviene per il conduttore di autoveicoli, di istituire un tasso soglia che una volta superato inibisca la prosecuzione dell'attività consentendo agli operatori un provvedimento sullo skipass.

Al fine di determinare la dinamica dei sinistri che occorrono all'interno degli impianti e delle aree sciabili, si potrebbe valutare la possibilità per i gestori, con il sostegno delle Istituzioni, di installare impianti di video-sorveglianza in modo da avere un occhio sull'intero comprensorio.

La segnaletica prevista dall'art. 11 dello schema di Decreto non può esaurirsi al margine della pista, ma deve estendersi – seppur in misura ragionevole - anche ad una fascia laterale esterna al margine. Detta segnaletica dovrà essere realizzata con materiali che non configurino la stessa come un ulteriore pericolo.

In tema di ostacoli atipici, ovvero quelli artificiali posti a bordo pista o in prossimità del bordo pista, ad esempio le attrezzature per l'innnevamento programmato (cannoni da sci, idranti, tubazioni) e le costruzioni (baite, ponticelli, sottopassi), prevedere che devono essere segnalati e adeguatamente protetti se posizionati in una zona pericolosa.

**VI. REVISIONE DELLE NORME IN MODO DA FAVORIRE LA PIU' AMPIA
PARTECIPAZIONE ALLE DISCIPLINE SPORTIVE INVERNALI, ANCHE DA
PARTE DELLE PERSONE CON DISABILITA'.**

Detto aspetto è previsto nell'art. 9, c 1 lett. c della Legge 8 agosto 2019 n. 86 e nel Capo IV dello schema di decreto in esame

Si consiglia un intervento statale volto a favorire la rimozione degli ostacoli architettonici che limitano la partecipazione delle persone con disabilità a tali discipline sportive; si potrebbe prevedere per gli impianti un incentivo, attraverso la possibilità di attingere a finanziamenti pubblici e/o sgravi fiscali, a realizzare dei “percorsi dedicati” attraverso progetti di inclusione, con fondi appositamente previsti dalla legge.

Da ultimo, ma non in ordine di importanza, si segnala che al capo IV (normativa in favore delle persone con disabilità) andrebbe inserito al comma 1 dell'art. 32 la categoria di sciatori ipo e non vedenti (c.d. “visual impaired”). In ogni caso, anche al fine di salvaguardare la sicurezza e l'incolumità degli sciatori, sarebbe opportuno inquadrare tra le figure di accompagnatori solo i maestri di sci ex L. 81/91 ed il personale tecnico formato da società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate. In considerazione del principio generale volto all'abbattimento delle barriere architettoniche, all'art. 35 occorrerebbe stabilire per i gestori l'obbligo di predisporre corsie preferenziali all'imbocco degli impianti di risalita per le persone con disabilità.

Inoltre, l'attività sportiva negli sport invernali dei diversamente abili dovrebbe essere sovvenzionata dalle autorità competenti locali e nazionali attraverso l'organizzazione di competizioni a livello locale, nazionale e internazionale.

**N. 230 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RIORDINO E RIFORMA
DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI SPORTIVI PROFESSIONISTICI E
DILETTANTISTICI NENCHE' DI LAVORO SPORTIVO**

I. INTRODUZIONE

Il Decreto n. 230 è, per i suoi contenuti, quello dove sono presenti le più importanti e rilevanti conseguenze per lo sport italiano.

L'importanza di questo Decreto necessiterebbe di una analisi molto più approfondita in quanto si interviene su temi fondamentali del diritto sportivo quali il professionismo, il dilettantismo, lo sport femminile, il vincolo sportivo i rapporti di lavoro che sono, ormai da anni, oggetto di numerosi interventi della dottrina e della giurisprudenza.

Con questo decreto si ha la possibilità di definire, finalmente, in modo chiaro la differenza tra professionismo e dilettantismo, di eliminare il c.d "professionismo di fatto" ed il vincolo sportivo che non ha alcuna ragione di esistere in una società moderna.

Il Decreto ha la possibilità rendere "dignità" allo sport femminile per molti anni ritenuto uno sport "con la s minuscola" nonostante l'impegno ed i risultati che, ormai da anni, le nostre atlete stanno ottenendo a livello europeo e mondiale, finalmente si ha la possibilità di rendere effettive le "pari opportunità" nello sport.

Il rapporto di lavoro sportivo è regolato dalla Legge n. 91 del 1981, le cui disposizioni, ai sensi dell'art. 2 della stessa, sono applicabili esclusivamente agli sportivi professionisti, i quali vengono definiti "*gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica*".

L'attuale schema della Legge 91/1981 esclude dal suo ambito di applicazione sia gli sportivi dilettanti sia i c.d. "professionisti di fatto", e cioè quegli atleti che sono inquadrati come dilettanti dalle

Federazioni di appartenenza, pur svolgendo attività sportiva a titolo oneroso e continuativo, traendo dalla stessa l'unica, o comunque la preponderante, fonte di reddito.

Dal 2014 sono soltanto quattro le Federazioni che, ad oggi prevedono, il professionismo (Calcio, Pallacanestro, Ciclismo e Golf), a fronte di circa 400 discipline sportive riconosciute dal CONI, ed all'interno di dette Federazioni soltanto due (Ciclismo e Golf) prevedono il professionismo femminile.

L'11 dicembre 2019 la Commissione Bilancio del Senato con l'approvazione di un emendamento alla Legge di Bilancio ha, di fatto aperto le porte al professionismo sportivo femminile.

II. PRINCIPALI ASPETTI POSITIVI DELLA BOZZA DI DECRETO IN ESAME

ART. 3 - Si segnala l'importanza che tra gli obiettivi vengano inseriti:

Let. d) *“promuovere le pari opportunità delle donne nelle prestazioni di lavoro sportivo, tanto nel settore professionistico, quanto in quello dilettantistico”*.

Attualmente l'art. 2 della L. 61/89 demanda alle Federazioni Sportive Nazionali, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI, l'identificazione dell'attività professionistica che è prevista in solo *con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica”*.

Si accoglie quindi con soddisfazione la previsione che anche e lo sport femminile preveda il professionismo. Concetto che viene ribadito nel successivo art. 25 con la dizione “senza alcuna distinzione di genere”.

Let. e) *“riconoscere e garantire il diritto alla pratica sportiva dei minori, anche attraverso il potenziamento delle strutture e delle attività scolastiche”*.

Let. f) *“incentivare la pratica dei cittadini con disabilità, garantendo l'accesso alle infrastrutture sportive, quale misura volta al assicurare il pieno inserimento nella società civile”*.

ART. 18 E' positivo l'inserimento dei direttori di gara tra i lavoratori sportivi.

CAPO I LAVORO SPORTIVO. La bozza di decreto prova a mettere chiarezza nel rapporto di lavoro sportivo (non sempre riuscendoci).

Art. 25, co 1. La norma prevede tutele giuslavoristiche e fiscali non soltanto per i lavoratori professionisti ma anche per i dilettanti. La norma toglie dall'anonimato il lavoro sportivo e da una definizione del lavoro sportivo stesso.

Art. 25, co 3. Importante l'inserimento delle Associazioni di categoria di partecipare agli accordi collettivi e di individuare gli indici per la certificazione dei rapporti di lavoro.

Art. 31. Abolizione del vincolo sportivo. L'art. 26, co. 2, dello Schema di Decreto, infatti, consentirà anche in ambito dilettantistico la cessione, dietro corrispettivo, del contratto di lavoro subordinato sportivo, come attualmente previsto per il solo settore professionistico.

Art. 33. Positiva l'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 al rapporto di lavoro sportivo adeguando il sistema alle previsioni della Direttiva Quadro 89/391/CEE in punto di sicurezza sul lavoro.

CAPO II (Art. 39 – 40) Disposizioni a sostegno delle donne e dello sport.

TITOLO VI – Disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello stato (ART. 43-50).

II – CRITICITA' RILEVATE NELLA BOZZA DI DECRETO IN ESAME.

1. CRITICITA' DI CARATTERE GENERALE

La prima grande criticità di carattere generale è che la riforma incida in modo determinate nei confronti delle società dilettantistiche in un periodo che, stante l'emergenza sanitaria, vede dette società in difficoltà finanziaria. La bozza di Decreto in esame non prevede interventi a sostegno delle società dilettantistiche come, per esempio, sono stati previsti per il passaggio al professionismo del calcio femminile e, neppure, possibilità di sgravi fiscali e/o contributivi.

2. FIGURE PROFESSIONALI

Le norme in esame non prendono in considerazione figure quali il dirigente accompagnatore, il dirigente addetto agli arbitri, il massaggiatore, il medico sociale di cui non si comprende l'inquadramento giuridico.

3. FORMA GIURIDICA

Non si comprende il motivo per cui non venga prevista la possibilità di costituire società sportive dilettantistiche in forma di cooperativa, costringendo le società sportive aventi tale forme a trasformarsi in società di capitali o di persone.

4.TESSERAMENTO MINORENNI.

L'art. 16 non prevede cosa accade i caso di mancato rispetto della norma.

5. CITTADINI EXTRACOMUNITARI

La norma andrebbe meglio specificata anche alla luce del fatto che l'art. 27, lett. p), del T.U. Immigrazione parla di atleti professionisti.

6. LAVORO SPORTIVO

Non esiste una norma che preveda cosa accade per i lavoratori subordinati o autonomi già inquadrati all'entrata in vigore della norma.

7.FORMA CONTRATTUALE

Si rileva come la norma non preveda una forma contrattuale vincolata, come salvo alcune specifiche eccezioni normative non avviene nel diritto del lavoro, e di un obbligo di deposito del contratto in ambito federale. Al fine di evitare possibili contenzioni sembra auspicabile applicare la disciplina dei contratti stipulati in ambito professionistico ed un controllo di conformità federale dei contratti stessi, ritenendo non sufficiente il correttivo introdotto dall'art. 25, co 3, dello schema di Decreto che ha introdotto la certificazione dei contratti di lavoro.

In relazione alla disciplina del lavoro subordinato sportivo, la norma in sostanza richiama gli elementi di specialità del rapporto, limitandosi a rimescolare le previsioni dell'art. 4 della l. n. 91/1981.

8.ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Nell'art. 27, co 4, in relazione al contratto tipo la normativa fa riferimento alle “organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori” non si comprende se detta norma sia l'apertura a tutte le possibili associazioni sindacali, più pertinente sembra la dizione prevista dalla L. n. 91/1981 che all'art. 4, co 1, parla di “organizzazioni rappresentative delle categorie interessate”.

Detto “errore terminologico” viene ribadito nell'art. 2, co. 1, lett. c) e lett. d) ove in relazione ad atlete ed atleti ed ai tecnici si parla di “*associazioni aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi degli atleti e delle atlete che vi aderiscono*” aumentando, così i dubbi in relazione alla legittimazione alla rappresentanza nella contrattazione collettiva.

9. CONTRATTI DI APPRENDISTATO

Dubbi sorgo, altresì, in relazione alla previsione dell'art. 30 co 1 dello schema di Decreto ove si prevede la possibilità di stipulare “*contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e per il certificato di specializzazione tecnica superiore*” ed, altresì, “*i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca*”,

La norma è apprezzabile per i benefici fiscali e contributivi applicabili ma sembra di difficile applicazione per due motivi.

In primo motivo, riguarda le fasce di età previste per le due forme di apprendistato, anni 15-25 per la prima ed anni 18-29.

In secondo motivo è relativo a quanto previsto dall'art. 30, co 2, del più volte citato schema di Decreto il quale recita “*2. Ai contratti di apprendistato di cui al primo comma non si applica l'articolo 42, commi 3, 4 e 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Al termine del periodo di apprendistato, fissato nel contratto, quest'ultimo si risolve automaticamente. Alla società o associazione sportiva*

che stipuli col giovane atleta un contratto di lavoro sportivo successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato, senza soluzione di continuità rispetto a quest'ultimo, sono riconosciuti il premio e il diritto di cui all'articolo 31, comma 2" generando, così, confusione in quanto sembra che l'apprendistato rientri negli schemi della subordinazione ordinaria e non sia regolato dal rapporto di lavoro sportivo.

La confusione diventa caos nel momento in cui lo schema di Decreto prevede la stipula *"col giovane atleta un contratto di lavoro sportivo successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato"* e che *"Agli apprendisti di cui al comma 1, si applicano gli articoli 26, commi 1 e 3, 32, 33, 34"* ex art. 30, comma 6, dello schema di decreto.

Si consiglia una revisione della norma volta a chiarire che il rapporto di apprendista rimane all'interno del rapporto di lavoro sportivo subordinato sia esso dilettantistico o professionista.

10. PRESTAZIONI SPORTIVE OCCASIONALI

L'art. 29 della Bozza di decreto prevede le *"Prestazioni sportive occasionali"*, la norma prevede che *"le prestazioni sportive amatoriali non sono retribuite in alcun modo, prevede però che possano essere riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese anche forfettari, a cui si applica l'articolo 36, comma 7"*.

Qualora le suddette somme non eccedono l'importo totale di €10.000,00= non vi sono problemi, le somme non concorrono a formare il reddito (Art. 29 co. 2 e 36 co. 6 Bozza Dlgs 24.11.2020, art. 69 DPR 917/86).

Qualora le suddette somme eccedono l'importo di € 10.000,00= visto il disposto dei suddetti art. 29, co. 2, e 36, co. 6, le prestazioni sportive sono ritenute di natura professionale per l'intero importo ai sensi dell'art. 25, co 1, della bozza di decreto in esame.

Sorge qui il problema in quanto chi supera il limite di € 10.000,00= annui ne verrà a conoscenza a fine anno con notevoli problemi per tutti coloro che hanno erogato le somme dal punto di vista tributario e contributivo che possono sfociare anche nel penale.

Il problema, di solito, si presenta quando le somme, nell'arco dell'anno, vengono erogate da più soggetti.

L'unica soluzione potrebbe essere una previsione legislativa che preveda l'imposizione fiscale solo per le somme che eccedono il limite di € 10.000= e non l'intera somma, limitando così il problema all'ultimo soggetto erogatore della somma.

11. CONTROLLI SANTARI DEI LAVORATORI SPORTIVI.

La norma non specifica cosa accade in caso di violazione.

12. Art. 39

In relazione a detto articolo si rileva come una norma che entrerà in vigore nel 2021 prevede al comma 3 che le Federazioni Sportive Nazionali che hanno deliberato il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi del comma 2 possono presentare la domanda di accesso al Fondo di cui al comma 1 per l'anno 2020. Ci auguriamo sia un refuso !